

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione di singoli beni o di ramo di azienda?

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 2555 cod. civ.](#) definisce l'**azienda** come *“il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*; non si rinviene invece nell'ordinamento interno una definizione di **ramo di azienda** così che il riferimento va alla **disciplina comunitaria**, nella quale, l'**articolo 2, lett. i), della Direttiva Cee 90/434**, definisce il **“ramo d'attività”** come *“il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi”*.

La **giurisprudenza** della Corte di Giustizia Europea (**decisione n. 50/91 del 13.10.1992**) e della Corte di Cassazione (per tutte, **sentenza n. 4319/1998**) ha definito **“ramo di attività”** una qualsiasi parte dell'impresa che rappresenta *“un insieme organizzato di beni e di persone idonei a concorrere alla realizzazione di una determinata attività”*.

Vi sono alcuni **elementi che di norma si rinvergono** nella nozione di azienda e di ramo di azienda, e che concorrono così a distinguere quando l'oggetto di una compravendita è, appunto, l'azienda o un suo ramo, oppure un **insieme di beni non costituenti un compendio aziendale**. Precisamente:

- il **complesso di beni**;
- l'**organizzazione**;
- la **preesistenza** rispetto al trasferimento;
- l'**autonomia funzionale**;
- il **fine** per l'esercizio dell'impresa.

Possiamo riassumere identificando **due elementi imprescindibili** che contraddistinguono la **definizione di azienda** e di ramo di azienda:

- l'**elemento oggettivo** (il **complesso di beni**);

- **l'elemento finalistico (l'organizzazione).**

La prassi dell'Amministrazione Finanziaria (si vedano, a titolo esemplificativo: [risposte n. 81, 432 e 466](#) del 2019; [risoluzione AdE 33/E/2012](#); [circolare n. 320/1997](#)) si è sempre posta in **questa direzione**, identificando nell'azienda una *“universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici, suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa”*.

La giurisprudenza della **Cassazione** (sentenze n. 1769/2018 e n. 9575/2016) ha da parte sua sottolineato come all'esistenza del **“complesso di beni”** deve accompagnarsi il fatto che lo stesso sia **“funzionante”**, nel significato che esso manifesti una **operatività aziendale**, seppure anche solo allo stato potenziale, da intendersi come **idoneità** ad essere utilizzato per l'esercizio dell'impresa (si parla di *“insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio di attività di impresa”*).

Perché **l'oggetto della cessione** si qualifichi come **ramo di azienda** occorre che vi sia *“l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente”*.

Ebbene, a fronte di questa chiara indicazione di prassi, di giurisprudenza e di dottrina, non può che destare **molte perplessità** il contenuto della [risposta all'istanza di interpello n. 546/2020](#) in cui l'Amministrazione Finanziaria qualifica come **ramo di azienda** l'oggetto di un negozio giuridico di vendita di cui erano parte esclusivamente **marchi** (e **proprietà intellettuali** come formule, disegni e domini) e **rimanenze di magazzino**; nel citato documento si legge che si tratterebbe di una *“serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante”*.

Il connotato dell'operazione sottoposta al vaglio dell'Amministrazione che sembra indurre quest'ultima a formulare questa risposta sembra risiedere nel fatto che, trasferendo una **“serie di marchi”** più altre proprietà intellettuali e rimanenze di magazzino, il cessionario addiverrebbe ad **“acquisire il segmento di mercato”** della società cedente, così da **proseguire l'attività precedentemente svolta** dal cedente e conservandone *“la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento”*.

Come premesso, **la conclusione** affermata in questa Risposta **non convince**, anche perché si pone **in antitesi con numerosi precedenti di prassi** in cui è stato correttamente riconosciuto che, affinché si configuri un trasferimento di azienda, **non è sufficiente** la cessione di beni che possono essere suscettibili di **una astratta capacità produttiva**, bensì si rende **necessario che venga trasferita una organizzazione “autonoma, capace, ossia, di mantenere ininterrotta la propria autonomia nonostante la separazione dal più vasto complesso aziendale”** (vedi [risoluzione AdE 98/E/2003](#)).

L'**assenza dell'elemento organizzativo** è quindi determinante nell'escludere che si possa configurare una cessione di azienda.

In questo senso, la **giurisprudenza di legittimità** è molto chiara. Nella **sentenza n. 1955/2015** la Cassazione ha affermato che *"è nella organizzazione del complesso dei beni che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'azienda o di un suo ramo, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica essenza, ma la loro "organizzazione" finalizzata alla produzione, conferisce al complesso dei beni il carattere di complementarietà necessario, perché possa attribuirsi ad essa la definizione di azienda"*.

Rilievo decisivo all'elemento organizzativo, in ultimo, lo si ritrova anche nelle **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione (**sentenza n. 5087/2014**) in cui si afferma che il **concetto di azienda** deve essere *"ancorato a un'attività (l'organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l'impresa)"*.